

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

(art. 5 - D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

la Regione Friuli Venezia Giulia, Parti Sociali e Istituzioni Formative di seguito denominate "Parti".

VISTO

- il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247", di seguito Testo Unico, ed in particolare l'art. 5 - *Apprendistato di alta formazione e di ricerca*;
- "Italia 2020 - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, realizzato dal MLPS e dal MIUR", che ha individuato, nell'ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell'apprendistato quale "innovativo strumento di placement, fondato sulla integrazione tra sistema educativo-formativo e del mercato del lavoro, nonché l'apertura dei Dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro, sottolineando quanto sia *"..importante che il valore scientifico del dottorato sia alto e internazionalmente riconosciuto come tale, oltre che spendibile, ove serva, sul mercato del lavoro. Il dottorato costituisce infatti il grado più alto di specializzazione offerto dalla università, sia per chi intende dedicarsi alla ricerca sia per chi desidera entrare nel mondo produttivo dotato di competenze e capacità progettuali e di ricerca di particolare peso"*;

PREMESSO CHE

- La Regione Friuli Venezia Giulia intende promuovere e sperimentare azioni di supporto che, attraverso la valorizzazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'articolo 5 del citato Testo Unico, contribuiscano:

- a ridurre il disallineamento tra le scelte universitarie dei giovani ed il fabbisogno delle imprese;
- a consentire ai giovani laureati di accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro;
- a qualificare la collaborazione tra atenei ed imprese;
- sostenere le imprese nei programmi di innovazione attraverso al formazione di capitale umano qualificato

CONSIDERATO CHE

- l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 167/2011, di seguito Testo Unico, rimette la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

LE PARTI CONCORDANO CHE

- 1) La presente Intesa regola, per i soli profili che attengono alla formazione, le modalità attuative e la durata del periodo di apprendistato per le attività di ricerca di cui all'articolo 5 del Testo Unico.
- 2) La presente Intesa promuove specifici percorsi sperimentali attivati dagli Atenei regionali e rivolti a giovani assunti da imprese aventi sedi operative in Friuli Venezia Giulia attraverso il contratto di alta formazione e di ricerca in apprendistato per il conseguimento dei seguenti titoli:
 - Laurea triennale, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico;
 - Master universitario di I e II livello;
 - Dottorato di Ricerca;

o per lo svolgimento di percorsi di ricerca in apprendistato di alta formazione e ricerca.

3) Ai fini della promozione dei percorsi sperimentali di alta formazione in apprendistato gli Atenei che sottoscrivono la presente Intesa individuano:

- corsi di laurea ed in tale ambito promuovono l'iniziativa ai giovani laureandi, in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, nonché dei crediti formativi stabiliti (CFU), che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi legali e/o operative in Friuli Venezia Giulia con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale;
- Master di primo e secondo livello ed in tale ambito promuovono l'iniziativa ai giovani laureati, in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi legali e/o operative in Friuli Venezia Giulia con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Master di primo e secondo livello;
- corsi di dottorato di ricerca ed in tale ambito il numero di posti riservati a laureati che, ove superino le selezioni richieste per l'ammissione, possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi legali e/o operative in Friuli Venezia Giulia con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca;
- percorsi di ricerca funzionali alle esigenze di sviluppo, consolidamento ed innovazione delle imprese interessate.

4) Le imprese interessate stipulano contratti di apprendistato con giovani in possesso dei seguenti requisiti:

- da un minimo di 100 ad un massimo di 150 CFU, nel caso di percorsi finalizzati all'acquisizione del titolo di Laurea triennale;
- da 50 a 80 CFU, nel caso di percorsi finalizzati all'acquisizione del titolo di Laurea magistrale;
- da un minimo di 200 ad un massimo di 270 CFU finalizzati all'acquisizione del titolo di Laurea magistrale a ciclo unico;
- il titolo di studio previsto per l'accesso nel caso di percorsi finalizzati, rispettivamente, al conseguimento del titolo di Master di I o di II livello;

- il titolo di studio richiesto per l'accesso al dottorato di ricerca unitamente alla collocazione nella graduatoria degli idonei al dottorato nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
 - le competenze previste dallo specifico progetto di ricerca per i percorsi di ricerca in apprendistato di alta formazione e ricerca, fermo restando il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
- 5) La durata della componente formativa del contratto di apprendistato non può essere:
- inferiore a 6 mesi, e superiore 36 mesi, per il conseguimento del titolo di Laurea triennale, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico ;
 - inferiore a 6 mesi e superiore 24 mesi, per il conseguimento dei titoli di Master Universitario di I e II livello;
 - inferiore a 6 mesi superiore a 48 mesi, per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
 - Inferiore a 6 mesi e superiore 36 mesi per i percorsi di ricerca.
- 6) Le durate sopra indicate sono aumentabili sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e/o al rilascio del titolo di studio.
- 7) L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo e del percorso di ricerca sono definite nei progetti condivisi tra le singole istituzioni universitarie e le imprese. Il progetto così definito, che costituisce il Piano formativo individuale (PFI), fermo restando quanto previsto dai rispettivi CCNL, è parte integrante del contratto di apprendistato, e deve prevedere i seguenti elementi:
- obiettivi e contenuti dell'azione formativa o del percorso di ricerca;
 - articolazione e durata del percorso (presso l'Ateneo, in azienda, con la modalità della formazione a distanza qualora prevista, o, ad esempio, attraverso altre modalità quali il project work e lo studio individuale);
 - indicazione del tutore accademico e del tutore aziendale, entrambi in possesso di competenze ed esperienze professionali utili ai fini della progettazione del PFI e dell'implementazione della parte del percorso svolto in azienda.
- 8) Le attività formative devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto, al fine di assicurare l'alternanza studio-lavoro che caratterizza il contratto di apprendistato, ed il

conseguimento dei CFU necessari per l'acquisizione del titolo universitario. La valorizzazione del percorso in azienda si realizza attraverso il riconoscimento dal parte dell'Ateneo che rilascia il titolo finale delle competenze previste dal PFI e acquisite dall'apprendista in azienda.

- 9) Le imprese, al fine di assicurare la necessaria formazione interna, rendono disponibili adeguati strumenti e professionalità finalizzati a favorire l'integrazione impresa-università.
- 10) La componente formativa del contratto di apprendistato termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario e/o a conclusione del percorso formativo o alla restituzione dei risultati del progetto di ricerca.
- 11) Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto l'università attesta le competenze acquisite in azienda che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
- 12) I percorsi formativi riferiti al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca sono finalizzati all'acquisizione di competenze negli ambiti dell'innovazione tecnologica ed organizzativa dell'economia delle imprese regionali e sono funzionali ad implementare ed a trasferire i risultati della ricerca presso le imprese coinvolte.
- 13) I percorsi di ricerca in apprendistato di alta formazione e ricerca sono finalizzati a sviluppare competenze per la ricerca in impresa, applicandosi su un progetto di ricerca condiviso tra impresa e istituzione formativa. Per progetto di ricerca si intende:
 - lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni;
 - ricerca pianificata o indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
 - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura tecnologica, scientifica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
- 14) Al fine di sostenere la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato di cui all'articolo 5 del Testo Unico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia definisce annualmente nei propri documenti di programmazione le risorse disponibili per la copertura dei costi di

personalizzazione dell'offerta formativa, comprensivi del rimborso delle spese di iscrizione degli studenti ove previste.

15) Ai fini della realizzazione delle attività promosse dalla presente Intesa la Regione, attraverso la Direzione competente in materia di formazione professionale, predispone specifiche Direttive indirizzate agli Atenei regionali firmatari.


15) Sono previsti momenti di verifica fra le parti firmatarie della presente Intesa sui risultati conseguenti alla sua attuazione.

Trieste, 31 luglio 2014

- L'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca




- per l'Università degli Studi di Trieste




- per l'Università degli Studi di Udine



- per la SISSA




- per la CGIL regionale



- per l'Unione sindacale regionale C.I.S.L.



- per l'Unione sindacale regionale UIL



- per l'U.G.L. Unione regionale



- per l'Unione sindacale regionale CISAL



- per la Confsal Friuli Venezia Giulia



- per la C.U.B. – RdB

- per l'Unione regionale Federmanager CIDA

Maurizio Bressani

- per la Federazione regionale piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia

Federico

- per la Confindustria Friuli Venezia Giulia

Andrea Lepore


- per la Confartigianato - Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia

Federico

- per la CNA – Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia

Federico

- per l'Unione regionale economica slovena




- per l'Unione regionale del commercio e del turismo del Friuli Venezia Giulia

- per la Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia



- per l'Unione regionale della Cooperazione del Friuli Venezia Giulia



- per l'AGCI - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia

- per la Federazione regionale Coldiretti

